

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE

Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 7 agosto 2009

In Aosta, il giorno sette (7) del mese di agosto dell'anno duemilanove con inizio alle ore otto e quattordici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione:

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**

**Giuseppe ISABELLON**

**Albert LANIECE**

**Claudio LAVOYER**

**Laurent VIERIN**

**Marco VIERIN**

**Manuela ZUBLENA**

Si fa menzione che è assente giustificato l'Assessore Ennio Pastoret.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **2191** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ED ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE, SOCIO-SANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVE, AI SENSI DELLA L.R. 5/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. REVOCA DELLA DGR 2103/2004.

## **Allegato**

**Modalità e termini del procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 5/2000 e successive modificazioni.**

### **Articolo 1 Ambito di applicazione.**

1. Il rilascio di autorizzazione alla realizzazione di strutture (anche in caso di ampliamento e trasferimento) ed all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale vigente, con particolare riferimento al *decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997* e al *D.M. 21 maggio 2001, n. 308* del Ministro per la solidarietà sociale e loro successive modificazioni nonché di quelli riferiti alla tipologia ed alla natura della struttura e dell'attività da autorizzare, previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia [1].

2. L'assoggettamento delle strutture e delle attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative al presente regime autorizzativo tiene conto:

- della complessità tecnica ed organizzativa della struttura e delle prestazioni erogate nella stessa;
- del potenziale rischio per la sicurezza del paziente: sono soggetti all'autorizzazione in questione, infatti, anche gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità.

---

### **Articolo 2 Parere preliminare al rilascio di autorizzazione.**

1. I titolari di una struttura sottoposta al presente regime autorizzativo, possono presentare un'istanza tendente a verificare se la struttura soddisfa i fabbisogni strutturali e produttivi previsti dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale [2], nonché i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici per classi di strutture e tipologia di attività.

2. All'istanza di parere preliminare deve essere allegato un progetto imprenditoriale con le seguenti indicazioni:

- a) la politica e gli obiettivi che si intendono perseguire nella struttura nonché l'elenco delle prestazioni che si intendono erogare, con particolare riferimento alla tipologia di utenza servita, al volume atteso di attività su base annuale e al numero di utenti assistibili;
- b) le modalità di prevenzione dei rischi per il paziente, con particolare attenzione all'uso delle apparecchiature sanitarie;
- c) l'ubicazione e le principali caratteristiche funzionali della struttura;
- d) la struttura organizzativa, la dotazione organica e professionale nonché i livelli di responsabilità della struttura;
- e) la descrizione dei sistemi di gestione, di valutazione e di miglioramento della qualità, delle linee guida e dei regolamenti interni, se presenti, con indicazione del relativo responsabile;
- f) la descrizione del sistema informativo, con particolare riferimento al trattamento delle informazioni relative alle prestazioni rese all'utenza, nel rispetto del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* e successive modificazioni, con l'indicazione del relativo responsabile.

3. L'esito dell'istanza di parere preliminare non ha carattere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui ai successivi articoli 4, 5, e 6.

---

### **Articolo 3** **Istanza di autorizzazione.**

1. L'istanza per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative deve essere presentata, su apposito modulo [3], alla struttura competente in materia di qualità dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

2. L'istanza – presentata in bollo (ad eccezione dei casi di esenzione previsti dalla normativa tributaria vigente) e sottoscritta dal titolare della struttura o suo delegato, nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 35 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19* «Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e dall'*art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000* – deve essere corredata da due copie della documentazione prevista dai successivi articoli 4, 5, e 6.

3. È fatta salva la facoltà dei soggetti preposti all'esame dell'istanza, di richiedere ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 1.

4. Dall'istanza deve emergere se si tratta di:

- prima autorizzazione alla realizzazione di strutture o all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative;
  - rinnovo di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socioassistenziali e socio-educative;
  - altro: modifiche [4], ampliamento o trasferimento della struttura.
- 

### **Articolo 4** **Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-educative e socio-assistenziali.**

1. Il rilascio di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, socioeducative e socio-assistenziali è subordinato alla presentazione, da parte del titolare della struttura, dell'istanza di cui all'articolo 3, corredata da due copie della seguente documentazione:

- a) visura camerale attestante l'iscrizione al Registro imprese, ove necessaria;
- b) progetto imprenditoriale contenente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 2;
- c) progetto preliminare sottoscritto da tecnico abilitato, completo di relazione tecnica esplicativa, cronoprogramma e computo metrico estimativo, oltre alla planimetria della struttura con specificazione della destinazione d'uso dei singoli locali e della metratura totale su scala 1:100;
- d) dichiarazione del progettista contenente l'indicazione degli impianti da realizzare o già presenti, tenuto conto di quanto specificatamente previsto dalla normativa di cui all'articolo 1, comma 1;
- e) parere di compatibilità urbanistica della struttura e della relativa destinazione d'uso, rilasciato dal Comune competente per territorio.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli *articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19*, in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

---

## **Articolo 5**

### **Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.**

1. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie è subordinato alla presentazione, da parte del titolare della struttura, dell'istanza di cui all'articolo 3, corredata da due copie della seguente documentazione:

- a) visura camerale attestante l'iscrizione al Registro imprese, ove necessaria;
- b) progetto imprenditoriale elaborato nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, secondo quanto indicato al comma 2 dell'articolo 2;
- c) fascicolo relativo al direttore sanitario (e indicazione del suo nominativo), in qualità di responsabile dell'organizzazione e del coordinamento delle attività sanitarie o sociosanitarie svolte all'interno della struttura, completo di:

- certificato di laurea;
- certificato di abilitazione all'esercizio della professione medica;
- certificato di iscrizione al competente Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità con l'esercizio della professione medica svolta dal direttore sanitario all'interno della struttura;
- dichiarazione di accettazione dell'incarico della direzione sanitaria, con l'indicazione dell'impegno orario su base settimanale garantito all'interno della struttura;

d) (se è già stata rilasciata, dalla Giunta regionale, l'autorizzazione alla realizzazione della struttura) dichiarazione in carta semplice del progettista o direttore dei lavori o del titolare della struttura, che la stessa è conforme al progetto presentato per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione della struttura;

e) certificato di agibilità rilasciato dal Comune, comprensivo della seguente documentazione:

- elaborati grafici conformi al titolo abilitativo rilasciato dal Comune;
- dichiarazioni attestanti la conformità degli impianti (elettrici, idro-termosanitari ed ascensori) alle normative vigenti in materia;
- dichiarazione di regolare allacciamento all'acquedotto e alla rete fognaria comunali;
- copia del certificato prevenzione incendi, ove richiesto dalla normativa vigente in materia;
- dichiarazione attestante la conformità alle normative vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- copia del collaudo statico della struttura;
- copia dell'accatastamento;
- dichiarazione, del titolare della struttura, attestante la conformità del progetto presentato ai fini del procedimento autorizzativo rispetto allo stato di fatto;

f) planimetria [5] aggiornata della struttura;

g) elenco delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie, e dichiarazione attestante la loro conformità alle vigenti disposizioni comunitarie;

h) documentazione attestante l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori;

i) dichiarazione, del titolare della struttura, contenente le indicazioni sulle modalità di smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli liquidi, ed il rispetto della normativa vigente in materia;

j) (in caso di somministrazione e/o produzione di alimenti) certificazione attestante il rispetto delle norme vigenti in materia;

k) (in caso di utilizzo di apparecchi radiologici) descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti, copia della relazione tecnica, del benessere all'utilizzo rilasciato dall'esperto qualificato e delle denunce effettuate all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, all'INAIL ed all'Ispettorato del Lavoro nonché indicazione delle precauzioni adottate nei confronti del personale, in merito alla normativa sulla protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli *articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19*, in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

---

---

## **Articolo 6**

### **Autorizzazione all'esercizio di attività socio-assistenziali e socio-educative.**

1. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività socio-assistenziali e socio-educative è subordinato alla presentazione, da parte del titolare della struttura, dell'istanza di cui all'articolo 3, corredata di due copie della seguente documentazione:

- a) visura camerale attestante l'iscrizione al Registro imprese, ove necessaria;
- b) progetto imprenditoriale elaborato nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, secondo quanto indicato al comma 2 dell'articolo 2;
- c) (se è già stata rilasciata, dalla Giunta regionale, l'autorizzazione alla realizzazione della struttura) dichiarazione, in carta semplice, del progettista o direttore dei lavori o del titolare della struttura, che la stessa è conforme al progetto presentato per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione;
- d) certificato di agibilità rilasciato dal Comune, comprensivo della seguente documentazione:
  - elaborati grafici conformi al titolo abilitativo rilasciato dal Comune;
  - dichiarazioni attestanti la conformità degli impianti (elettrici, idro-termosanitari ed ascensori) alle normative vigenti in materia;
  - dichiarazione di regolare allacciamento all'acquedotto e alla rete fognaria comunali;
  - copia del certificato prevenzione incendi, ove richiesto dalla normativa vigente in materia;
  - dichiarazione attestante la conformità alle normative vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
  - copia del collaudo statico della struttura;
  - copia dell'accatastamento;
  - dichiarazione, del titolare della struttura, attestante la conformità del progetto presentato ai fini del procedimento autorizzativo, rispetto allo stato di fatto;
- e) planimetria [6] aggiornata della struttura;
- f) elenco delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività socio-assistenziali e socio-educative e dichiarazione attestante la loro conformità alle vigenti disposizioni comunitarie;
- g) documentazione attestante l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori;
- h) dichiarazione del titolare della struttura contenente le indicazioni sulle modalità di smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli liquidi, ed il rispetto della normativa vigente in materia;
- i) (in caso di somministrazione e/o produzione di alimenti) certificazione attestante il rispetto delle norme vigenti in materia.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli *articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19*, in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

---

---

## **Articolo 7**

### **Impegni dei titolari delle strutture sottoposte a regime autorizzativi.**

1. I titolari delle strutture sottoposte al presente regime autorizzativo si impegnano, dichiarandolo nell'istanza che sottoscrivono ai sensi degli *articoli 21 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*:

- a. a comunicare tempestivamente modificazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6;

b. a consentire il libero accesso al personale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ad detto all'attività di monitoraggio e vigilanza di cui al successivo articolo 13, nonché agli altri soggetti coinvolti nella fase istruttoria;

c. a conservare la documentazione a supporto dell'istanza per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata e per i cinque anni successivi.

2. I titolari delle strutture sanitarie e socio-sanitarie si impegnano, inoltre, a comunicare preventivamente eventuali modificazioni dell'incarico conferito al direttore sanitario o la sua sostituzione. La struttura regionale competente in materia di qualità trasmette tali comunicazioni, per quanto di competenza, alle strutture che devono esprimere i pareri di cui al successivo articolo 9. La sostituzione del direttore sanitario o le modificazioni relative al suo incarico sono da considerarsi autorizzate qualora – entro 60 giorni dalla data della relativa comunicazione – il dirigente della struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali competente in materia di qualità non abbia comunicato un provvedimento di motivato diniego al titolare della struttura interessata.

---

## **Articolo 8**

### **Irricevibilità ed incompletezza delle istanze.**

1. L'istanza è irricevibile [7] nei seguenti casi:

– quando non è firmata;

– quando non è completa della documentazione indicata all'articolo 4 (comma 1 – lettere a, b, c), all'articolo 5 (comma 1 – lettere a, b, e) e all'articolo 6 (comma 1 – lettere a, b, d).

2. L'irricevibilità dell'istanza – qualora non sia stato possibile accertarla al momento della sua presentazione – è comunicata in forma scritta, con lettera raccomandata A.R. al richiedente, con l'indicazione della motivazione o della documentazione mancante di cui al comma 1.

3. Se l'istanza è ricevibile, la struttura regionale competente in materia di qualità comunica al richiedente, entro trenta giorni dal suo ricevimento, l'avvio del procedimento o – in caso di incompletezza dell'istanza o di incongruenze nella documentazione presentata – l'eventuale sospensione dei termini per la sua conclusione, in pendenza delle integrazioni richieste.

---

## **Articolo 9**

### **Esame delle istanze e termini del procedimento amministrativo.**

1. L'esame delle istanze di autorizzazione viene effettuato, in ordine cronologico, solo se le stesse sono complete della necessaria documentazione, nel rispetto di quanto previsto, in materia di termini del procedimento amministrativo, dai successivi commi 6 e 7.

2. Ai fini dell'istruttoria, la struttura regionale competente in materia di qualità acquisisce, dal competente Servizio del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, il parere tecnico-strutturale ed igienico-sanitario sui requisiti strutturali minimi generali e specifici, previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Ai fini dell'istruttoria, la struttura regionale competente in materia di qualità acquisisce, dalla struttura regionale competente per materia, in relazione alla natura della struttura ed alla tipologia di utenza servita, il parere tecnico sulla conformità ai fabbisogni strutturali e produttivi e sui requisiti organizzativi minimi generali e specifici previsti dalla normativa statale e regionale e dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale.

4. La struttura regionale competente in materia di qualità può anche avvalersi della collaborazione della struttura competente in materia di risorse strutturali e tecnologiche dell'Assessorato Sanità,

Salute e Politiche Sociali, dei competenti servizi ospedalieri e territoriali dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta nonché, previa deliberazione della Giunta regionale, di professionisti esterni all'Amministrazione regionale.

5. Qualora i pareri vincolanti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo – richiesti anche nell'ambito di procedimenti avviati su istanza di parere preliminare al rilascio di autorizzazione – non siano espressi entro il termine di 45 giorni dalla data della richiesta da parte della struttura regionale competente in materia di qualità, essi si intendono favorevoli.

6. Il termine entro cui è concluso il procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, è di novanta giorni e decorre dalla data in cui l'istanza perviene alla struttura regionale competente in materia di qualità [8].

7. Nel caso in cui emergano difformità o non perfetta corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verificato in sopralluogo, la struttura competente in materia di qualità, dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ne dà comunicazione al richiedente indicando le difformità rilevate e informando che, in pendenza del ricevimento dei chiarimenti richiesti, i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi.

8. Nel caso in cui l'istanza non soddisfi i fabbisogni regionali definiti alla data della sua presentazione, la stessa non può essere accolta [9].

---

#### **Articolo 10** **Esito delle istanze.**

1. L'esito delle istanze di autorizzazione è comunicato al richiedente con nota della struttura regionale competente in materia di qualità, nei termini indicati all'articolo 9 e nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19*.

2. La deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione può contenere limitazioni o prescrizioni alla realizzazione della struttura o all'esercizio dell'attività.

---

#### **Articolo 11** **Durata dell'autorizzazione.**

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4 hanno la durata indicata nel cronoprogramma. Eventuali proroghe, da richiedere tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di qualità, devono essere autorizzate dalla Giunta regionale, pena la decadenza del relativo procedimento amministrativo di autorizzazione.

2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 5 e 6 hanno una durata di cinque anni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale relativa al loro rilascio.

3. Una durata diversa può essere prevista solo nel caso in cui un ente pubblico abbia affidato – per la copertura di un proprio fabbisogno già compreso nella programmazione regionale – la gestione di servizi a soggetti privati, per un periodo di tempo determinato inferiore a 5 anni.

---

#### **Articolo 12** **Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative.**

1. I soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio di strutture e di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, devono presentare – alla struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali competente in materia di qualità – l'istanza di cui all'articolo 3, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5 e 6 e l'eventuale assenza di variazioni.

2. La struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali competente in materia di qualità può disporre, in qualsiasi momento, verifiche tese all'accertamento della permanenza dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

---

### **Articolo 13**

#### **Attività di vigilanza e di monitoraggio.**

1. L'attività di vigilanza e di monitoraggio sulle strutture sottoposte a regime autorizzativo è coordinata dalla struttura regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali competente in materia di qualità ed è svolta dalla struttura competente per materia, di cui all'articolo 9.

2. La vigilanza è finalizzata a verificare:

- la permanenza dei requisiti minimi in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- l'adeguamento ad eventuali norme successivamente intervenute;
- il rispetto di eventuali limitazioni o prescrizioni previste dal provvedimento autorizzativo.

3. Il monitoraggio è finalizzato a verificare il buon funzionamento delle attività e l'efficacia nella risposta dei bisogni dell'utenza, anche in relazione a quanto previsto dalla programmazione sanitaria e socio-assistenziale regionale.

---

### **Articolo 14**

#### **Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione.**

1. In caso di riscontro, da parte della struttura regionale competente in materia di qualità, della perdita del possesso di uno o più requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione oppure del mancato rispetto delle prescrizioni o delle limitazioni riportate nella relativa deliberazione, la stessa provvede a notificare al titolare dell'autorizzazione un provvedimento di diffida, assegnando eventuali prescrizioni ed il termine per la relativa regolarizzazione.

2. In caso di accertamento del mancato adeguamento alle prescrizioni contenute nell'atto di diffida nel termine previsto, la Giunta regionale – su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia di qualità – provvede a sospendere l'autorizzazione all'esercizio precedentemente rilasciata, assegnando un ulteriore termine per la regolarizzazione.

3. Decorso inutilmente anche il secondo termine assegnato, la Giunta regionale – su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia di qualità – provvede a revocare l'autorizzazione in questione.

4. L'autorizzazione all'esercizio può essere, inoltre, immediatamente revocata, in caso di gravi difetti di funzionamento o gravi violazioni di legge determinanti pregiudizi di rilievo per gli utenti e per gli operatori, fatte comunque salve eventuali responsabilità penali.

5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione comportano, rispettivamente, la sospensione dell'esercizio dell'attività e la chiusura della struttura, a norma di legge.

---



## **Articolo 15**

### **Disposizioni transitorie.**

1. Le strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative che – alla data del 7 agosto 2009 – sono già state autorizzate, proseguono la loro attività fino alla scadenza dell'autorizzazione stessa. Per il rinnovo dell'autorizzazione, tali strutture saranno sottoposte alle disposizioni della presente deliberazione.
  2. Le strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative che – alla data del 7 agosto 2009 - stiano già svolgendo la relativa attività e per le quali, alla stessa data, non siano stati individuati requisiti specifici minimi, proseguono l'attività fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, dei requisiti minimi strutturali e minimi organizzativi sia generali sia specifici, previsti dall'*articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18* e dalla *legge regionale 20 giugno 2006, n. 13*.
  3. Le istanze di autorizzazione che, alla data del 7 agosto 2009, sono in fase di istruttoria, saranno esaminate secondo il procedimento amministrativo previsto dalla *Delib.G.R. 21 giugno 2004, n. 2103*.
- 
- 

### **Note**

- [1] L'ufficio qualità dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali predispone una raccolta integrata della normativa vigente in materia.
  - [2] Tale verifica viene fatta con riferimento alla data di presentazione dell'istanza.
  - [3] Predisposto dalla struttura regionale competente in materia di qualità, disponibile presso tale struttura e scaricabile dal sito [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it), nella sezione della Sanità dedicata alla «Qualità».
  - [4] Si intendono le modifiche sostanziali (quali, ad esempio, la variazione del numero di utenti, la modifica dell'assetto societario nonché modifiche dell'attività svolta), per le quali è necessaria l'approvazione da parte della Giunta regionale, a conclusione di un nuovo procedimento amministrativo avviato su istanza di parte. Ci possono essere, tuttavia, variazioni che non necessitano di istanza e non danno luogo ad un nuovo procedimento; queste variazioni «formali» devono comunque essere comunicate alla struttura regionale competente in materia di qualità, la quale dovrà semplicemente prenderne atto.
  - [5] La planimetria deve essere conforme a quella presentata in Comune e deve indicare la metratura totale della struttura e la destinazione d'uso dei locali. Può essere necessaria un'ulteriore dichiarazione del titolare per attestare l'eventuale mancato aggiornamento dell'agibilità, in caso di varianti che non lo richiedano, ovviamente.
  - [6] La planimetria deve essere conforme a quella presentata in Comune e deve indicare la metratura totale della struttura e la destinazione d'uso dei locali. Può essere necessaria un'ulteriore dichiarazione del titolare per attestare l'eventuale mancato aggiornamento dell'agibilità, in caso di varianti che non lo richiedano, ovviamente.
  - [7] E non dà, quindi, inizio alla fase istruttoria.
  - [8] Si vedano i casi di irricevibilità indicati all'art. 8, comma 1, nonché le ipotesi di sospensione dei termini di cui al comma 3 dello stesso articolo e al successivo comma 7 del presente articolo.
  - [9] L'ufficio competente in materia di qualità comunica al richiedente, ai sensi di quanto previsto dalla *L.R. n. 19/2007*, i motivi per i quali l'istanza non può essere accolta.
-